

STUDIO MENGUCCI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario
Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Roma, 06/05/2022

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 126/F/2022

OGGETTO: AIUTI DI STATO COVID – AUTODICHIARAZIONE DA RENDERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E ISTRUZIONI OPERATIVE

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, entro il **30 giugno 2022** i contribuenti sono chiamati a presentare una **dichiarazione** per il monitoraggio degli **aiuti Covid ricevuti** e per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire. Con la pubblicazione di modello e istruzioni (provvedimento 143438/2022) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di presentazione della predetta dichiarazione. L'Ade ha messo ha pubblicato il **modello** con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la presentazione dell'autodichiarazione sugli **aiuti di Stato Covid**.

La **dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei massimali** deve essere inviata all'Agenzia, esclusivamente con modalità telematiche, **dal 28 aprile fino al 30 giugno 2022**. La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso agli

aiuti per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo).

Autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid – termini di trasmissione

La presentazione potrà essere effettuata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, **dal 28 aprile fino al 30 giugno 2022**.

Per i soggetti che hanno usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari il termine è il 30 giugno o, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché il modello e le specifiche tecniche, sono stati approvati, in attuazione del **decreto 11 dicembre 2021** del ministero dell'Economia e delle Finanze, dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento n. 143438** del 27 aprile 2022.

Il provvedimento fissa anche le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali e le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Chi deve presentare l'autodichiarazione

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori beneficiari degli aiuti che rientrano nel regime "ombrello", elencati nell'**art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021**.

Attenzione

L'autodichiarazione non deve essere presentata dai soggetti che hanno ricevuto aiuti classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework ma non riportati nel suddetto articolo 1 del D.L. 41/2021.

La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli riportati nel suddetto articolo 1.

In tale ultimo caso, l'autodichiarazione deve essere presentata specificando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

Attenzione

La dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario:

- ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- - si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Sono esonerati dall'invio:

- i soggetti che non hanno usufruito di una delle misure indicate all'interno dell'articolo 1, comma 13 pur avendo ricevuti altri aiuti comunque classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework;
- i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva per avere accesso ad alcune misure (ad esempio istanza per il contributo perequativo dell'articolo 1, commi 16 e seguenti del DI 73/2021) e purché il beneficiario, successivamente, non abbia usufruito di ulteriori aiuti tra quelli indicati nell'articolo 1, comma 13.

Nella dichiarazione andranno indicate tutte le misure di cui si è beneficiato e che ricadono nelle sezioni 3.1 e 3.12, pertanto sia quelle dell'articolo 1, comma 13, sia tutti gli altri aiuti ricevuti compresi quelli non fiscali e non erariali.

Per monitorare gli aiuti Covid va tenuto conto, nel calcolo dei massimali, delle relazioni di controllo rilevanti per la definizione di «impresa unica». È quanto già previsto sia dall'articolo 1, comma 17, del DI 41/2021 sia dall'articolo 3, comma 4, del Dm dell'11 dicembre 2021 e ora ribadito dall'Agenzia nelle istruzioni al modello.

Gli importi eccedenti i massimali potranno essere restituiti volontariamente dal beneficiario o sottraendoli da aiuti ricevuti successivamente per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. I massimali stabiliti dalle rispettive sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro sono cumulabili.

Pertanto, è possibile arrivare fino a un importo complessivo di 11,8 milioni di euro purché

non riguardino gli stessi costi ammissibili e riguardino misure indicate nell'articolo 1, comma 13.

Il beneficiario può usufruire alternativamente, per la medesima misura, sia della sezione 3.1 che della sezione 3.12 allocando una quota parte dell'aiuto ricevuto in entrambe le sezioni purché si tratti di misure indicate nell'articolo 1, comma 13.

Il concetto di impresa unica è riferito solo al calcolo dei massimali e non per valutare le condizioni per usufruire della Sezione 3.12.

Come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante:

- il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Quando si presenta la dichiarazione

L'autodichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2022.

I contribuenti che si avvalgono della **definizione agevolata** (di cui all'art. 5, c. da 1 a 9, D.L. n. 41/2021), devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021).

Nel caso in cui il suddetto termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'art. 1, D.L. n. 41/2021 sono tenuti a presentare:

- una prima dichiarazione, entro il 30 giugno 2022;

- una seconda dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

Attenzione

Negli stessi periodi è possibile inviare una **nuova dichiarazione**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Cosa va indicato nella dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla suddetta Sezione 3.12.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l'aiuto deve considerarsi ricevuto), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II "Altri aiuti", del quadro A (come ad esempio, il credito d'imposta per le rimanenze di magazzino).

I massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.

Risulta possibile "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Superamento massimali

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti

successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.

In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l'ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con **modello F24** (con futura risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo). In ogni caso, è esclusa la compensazione.

Di seguito una **tabella riepilogativa** delle misure estese alle nuove soglie della sezione 3.1 e della sezione 3.12 del "Temporary Framework", con l'art. 1, commi 13-17 del Decreto 41/2021:

ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA
D.L. n. 34 del 2020		
Art. 25	1	Contributo a fondo perduto
D.L. n. 137 del 2020		
Art. 1	2	Contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
Art. 1-bis	3	Contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle restrizioni del Dpcm 3 novembre 2020
Art. 1-ter	4	Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche
D.L. n. 172 del 2020		
Art. 2	5	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione
D.L. n. 41 del 2021		

Art. 1	6	Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici
Art. 1-ter	7	Contributo a fondo perduto per le start-up
D.L. n. 73 del 2021		
Art. 1, commi da 1 a 4	8	Contributo a fondo perduto automatico
Art. 1, commi da 5 a 15	9	Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali
Art. 1, da 16 a 27	10	Contributo a fondo perduto perequativo
Art. 1, comma 30-bis	11	Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro
D.L. n. 34 del 2020		
Art. 28	12	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
D.L. n. 137 del 2020		
Art. 8	13	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Art. 8-bis	14	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm 3 novembre 2020
LEGGE n. 178 del 2020		
Art. 1, comma 602	15	Proroga gen.-apr. 2021 del bonus per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico
D.L. 73 del 2021		
Art. 4, commi da 1 a 2	16	Estensione credito d'imposta per canoni di locazione

Art. 4, comma 2-bis	17	Estensione credito d'imposta per canoni di locazione
D.L. n. 34 del 2020		
Art. 120	18	Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
Art. 129-bis	19	Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia
D.L. n. 41 del 2021		
Art. 5	20	Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da Covid-19
D.L. n. 34 del 2020		
Art. 24	21	Disposizioni in materia di versamento dell'Irap
Art. 177	22	Esenzione prima rata Imu 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni
D.L. n.104 del 2020		
Art. 78, comma 1	23	Esenzione seconda rata Imu 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive in eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili
Art. 78, comma 3	24	Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo - esenzione 2021 Imu per immobili D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli
D.L. n.137 del 2020		

Art. 9	25	Cancellazione seconda rata Imu per immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1
Art. 9-bis	26	Cancellazione seconda rata Imu per immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2
LEGGE 178 del 2020		
Art. 1, comma 599	27	Esenzione prima rata Imu 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili
D.L. n. 41 del 2021		
Art. 6, comma 5	28	Esonero dalla tariffa speciale del Canone Rai
Art. 6, sexies	29	Esenzione prima rata Imu per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per cui ricorrono le condizioni per il fondo perduto (commi da 1 a 4)

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci